

# La Cassazione neutralizza i comportamenti dilatori delle compagnie nel pagamento di acconti ed indennizzi

*Testo e commento di Cassazione 7 aprile 2005, n. 7242, una sentenza rivoluzionaria che nessuno finora aveva commentato*

Nel 1996 si verificava un incendio con danni rilevanti. Nel marzo 1997 l'assicurato ingiungeva alla compagnia assicuratrice di pagare un acconto di 500 milioni di lire, giusta la clausola "anticipo indennizzi" presente in polizza.

La compagnia faceva opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria e, comunque, l'improponibilità della domanda (in quanto era stata attivata la clausola compromissoria della liquidazione a mezzo periti) e, per giunta, l'infondatezza della pretesa, come a dire che eccepiva la non indennizzabilità del sinistro.

Dalle indagini svolte dagli investigatori della compagnia, infatti, erano nel frattempo emersi elementi che deponavano per il dolo dell'assicurato.

L'assicurato si era però opposto ed aveva confutato le argomentazioni della compagnia.

Il Tribunale di Treviso, nel dicembre del 1999, e la Corte di Appello di Venezia, nel maggio del 2001, si pronunciarono a favore dell'assicurato. La compagnia, però, non demordeva e ricorreva per Cassazione.

La Suprema Corte ha confermato il giudizio di merito nell'aprile del 2005, quando ormai da anni l'assicurato era fallito (una triste ma scontata fine quando ad un grave sinistro non segue a breve la liquidazione del danno). Ed è questa la principale ragione per la quale se ne occupa la rubrica "La vetrina degli orrori".

La sentenza si segnala all'attenzione di tutti gli operatori per aver affrontato alcuni importanti aspetti delle clausole "anticipo indennizzi" e "pagamento dell'indennizzo", sui quali non vi erano pre-

cedenti in termini, mettendo altresì in risalto qual è l'interpretazione che ad essi viene data dalle imprese assicuratrici, quanto meno quando il sinistro è dubbio e/o di rilevante importo, come nella fattispecie in esame.

Per tali ragioni pubblichiamo buona parte della sentenza della Corte di Cassazione, articolandola però, in modo per nulla ortodosso, con titoletti e sottotitoli, facendo altresì largo uso degli "omissis", in modo da renderne meno disagiata la comprensione. La sentenza, infatti, oltre che lunga è pure complessa.

Il testo integrale della sentenza (**Cassazione Civile, sez. III, 7 aprile 2005, n. 7242**) può comunque essere letto e scaricato da [www.assinews.it](http://www.assinews.it).

## LA MATERIA DEL CONTENDERE

**Nel caso di procedura di liquidazione a mezzo periti, il diritto dell'Assicurato all'anticipo dell'indennizzo resta "congelato" fino al termine della procedura stessa?**

# Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

## ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

### SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

Compagnie, Banche

Agenti, Broker, altri

**165,00 euro**

**120,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico)**

Compagnie, Banche

Agenti, Broker, altri

**195,00 euro**

**150,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**